



## CIRCOLARE N° 28 DEL 30 LUGLIO 2012

### ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE APPROVATE LE LINEE GUIDA

**La formazione dei Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP (art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008), ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21.12.2011**

La Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ha approvato le *Linee interpretative* degli Accordi 21.11.2012 Stato-Regioni sulla *Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori*.

Tra i principali chiarimenti proposti dalle Linee Guida troviamo:

**Formazione specifica** (cioè non ricompresa nelle ore previste dall'accordo: quella in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all'accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012, la formazione di cui all'articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi) e la formazione prevista dall'art. 258 del "testo unico", in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto.

**Formazione non da considerare specifica:** movimentazione manuale dei carichi, attrezzature munite di videoterminali.

**Formazione relativa al DM 16.3.1998 (applicativo della c.d. "direttiva Seveso") e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009 ([ADR], relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri):** *le linee guida affermano che, al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali - per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati.*

**Differenziazione della formazione tra impiegati e operai:** le linee guida prevedono che "i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto").

**Somministrazione di lavoro:** in relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di lavoro, l'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono "concordare che la formazione generale sia a carico del

somministratore e quella specifica di settore a carico dell 'utilizzatore".

**Addetti misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso:** le linee guida ribadiscono che l'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 dispone con molta chiarezza che: "il corso oggetto del presente accordo non comprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza", ai quali, quindi, si applicano differenti previsioni (contenute, rispettivamente, agli articoli 37, comma 9,45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro."

**Formazione pregressa:** le linee guida ribadiscono che nel caso tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento andrà realizzato secondo le "nuove" regole entro 12 mesi, sempre dal 11 gennaio 2012.

Sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve, comprovare - con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo - l'avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011). Anche in ordine alla verifica di tali elementi appare opportuno invitare gli organi di vigilanza a prestare particolare attenzione, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate.

Il riconoscimento della formazione già svolta dal datore di lavoro in passato è oggetto del punto 9 dell'accordo ex articolo 34 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro il quale specifica che: "non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (. . .) coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626". Inoltre, di seguito, si evidenzia che non devono frequentare i corsi di cui all'accordo "i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi (Modulo A e B) secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (. . .). Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro. Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell 'attività formativa per classi di rischio più basse".

**Modalità di svolgimento della formazione:** quanto alle modalità per mezzo delle quali può essere svolta la formazione, la "Premessa" all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 specifica che la formazione in essa disciplinata può essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro. Di seguito, ai punti 1 e 2, si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente - sempre in attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva ex articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

In ragione della importanza delle innovazioni legislative introdotte nel periodo successivo al 2008, si propone agli organi di vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto dall' accordo avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012).